



Comune di Stradella
Provincia di Pavia
Ufficio Personale

[REGOLAMENTO ISTITUTO FERIE SOLIDALI COMUNALI]

**APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI COMUNALI**

Sommario

Art. 1 Finalità e obiettivi.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione, decorrenza e durata	3
Art. 3 Criteri, condizioni e modalità	3
Art. 4 Riconoscimento delle ferie solidali	4
Art. 5 Sicurezza dei dati.....	4
Art. 6 Entrata in vigore.....	4

Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto delle ferie solidali secondo quanto previsto dall'art. 30 del CCNL comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018.
2. L'Amministrazione attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie "solidali" vuole intervenire a supporto dei lavoratori che si trovino nella condizione di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
3. L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente ed è teso ad accrescere il benessere organizzativo nel Comune di Stradella, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già avviate presso l'Ente.

Art. 2 Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comune di Stradella, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento resta in vigore sino a emanazione di nuove normative.

Art. 3 Criteri, condizioni e modalità

1. I dipendenti del Comune di Stradella possono volontariamente cedere:
 - a) le giornate di ferie maturate, fino ad un massimo di otto giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro;
 - b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 28;
2. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1, ovvero siano genitori di figli minori che per particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, possono avanzare all'Amministrazione la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
3. E' prevista la facoltà, per il richiedente delle "ferie solidali", di allegare alla propria richiesta gli eventuali moduli di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie compilati da parte di colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, sempre per un massimo complessivo di 30 giorni.
4. L'Amministrazione, ricevuta la richiesta dell'interessato, senza avvalersi della facoltà

di cui al precedente punto 3, rende nota al personale dipendente l'esigenza di "ferie solidali", attraverso la pubblicazione di apposita nota attraverso il portale dipendente sezione bacheca on line in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta entro max. 3 giorni, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art. 4 Riconoscimento delle ferie solidali

1. Sulle basi della disponibilità pervenute ed allegate alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie equivalenti ceduti, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate aggiunte sul cartellino del dipendente richiedente.
2. Nel caso in cui il numero di giorni offerti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
3. Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 3. Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle "ferie solidali" da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità di cui all'art. 3, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.
4. La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 Sicurezza dei dati

1. Il Comune di Stradella assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di "ferie solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione